Titolo

Prescrizione - diritti di natura economica – art. 40, comma 3 CGS - è termine di prescrizione

Descrizione

A norma dell'art. 40, comma 3, C.G.S. FIGC, «*i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati*». Secondo il tenore letterale della disposizione si tratta di un termine di prescrizione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2, punto 41) in relazione all'art. 25, 3° co., dell'allora vigente C.G.S., corrispondente al vigente art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC). Seppure un termine può essere qualificato come termine di decadenza anche al di là del dato letterale, poiché si tratta di un diritto di credito, il termine si atteggia come un termine di prescrizione, cioè come un termine entro il quale il diritto deve essere fatto valere, pena la sua estinzione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0004/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 40, comma 3 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0004 CFA del 12 luglio 2024 (Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.)